



## Agenti e Rappresentanti di commercio Riapertura termini

### Riapertura termini per Agenti e Rappresentanti di Commercio fino al 31 dicembre 2019

L'art. 1, comma 1134 lett. b) della legge 30/12/2018, n. 145 (Legge di bilancio) ha riaperto fino al 31 dicembre 2019 i termini di cui al DM 26/10/2011 per comunicare al Registro Imprese e al R.E.A. l'aggiornamento delle informazioni risultanti dal soppresso ruolo degli Agenti e Rappresentanti di commercio.

L'articolo prevede: "I termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), dei soggetti iscritti negli elenchi e ruoli di cui agli articoli 73, 74, 75 e 76 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ai sensi dei decreti del Ministero dello sviluppo economico 26 ottobre 2011 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, sono riaperti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla data del 31 dicembre 2019".

Il termine del 30 settembre 2013 entro il quale le imprese attive ed iscritte nel soppresso ruolo alla data del 12 maggio 2012 nonché le persone fisiche iscritte nel soppresso ruolo che non svolgevano l'attività presso alcuna impresa alla medesima data del 12 maggio 2012 dovevano effettuare l'aggiornamento della propria posizione, è stato dunque riaperto.

Pertanto entro il 31 dicembre 2019, al fine dell'aggiornamento della propria posizione (ove l'adempimento non sia stato già eseguito):

- le imprese attive ed iscritte nel soppresso ruolo alla data del 12 maggio 2012, presentano apposita pratica telematica con il modello ARC compilato nella sezione "AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA" per ciascuna sede o unità locale, pena l'inibizione della continuazione dell'attività. In tale sezione vanno indicati gli estremi di iscrizione al soppresso ruolo del titolare, dei legali rappresentanti di impresa societaria e di tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo l'attività per conto dell'impresa (es. dipendenti). Per l'adempimento sono dovuti diritti di segreteria dell'importo di euro 18,00. **NOTA BENE:** nel caso delle società, se in sede di pratica di aggiornamento vengono anche comunicati i nominativi di altri soggetti preposti svolgenti l'attività di agente e rappresentante di commercio all'interno dell'impresa e i nominativi di soggetti operanti presso la sede o le unità locali, i diritti di segreteria dovuti sono di euro 30,00 anziché euro 18,00.
- le persone fisiche iscritte nel soppresso ruolo alla data del 12 maggio 2012 che non svolgono l'attività presso alcuna impresa, presentano apposita pratica telematica con il modello ARC compilato nella sezione "ISCRIZIONE APPOSITA SEZIONE (TRANSITORIO)". Per l'adempimento sono dovuti diritti di segreteria dell'importo di euro 18,00, imposta di bollo di euro 16,00.

Le comunicazioni di aggiornamento presentate entro il nuovo termine del 31 dicembre 2019, non saranno pertanto soggette all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per tardiva presentazione. Inoltre, fino alla data del 31 dicembre 2019, chi intende iniziare un'attività di agente/rappresentante di commercio potrà far valere la pregressa iscrizione nel soppresso ruolo quale requisito professionale abilitante. La proroga vale anche per gli agenti e rappresentanti di commercio inibiti.

Pertanto coloro che sono stati inibiti dal continuare l'attività a causa del mancato aggiornamento, possono presentare la SCIA (compilando la sezione AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA del modello ARC) per riprendere l'esercizio dell'attività.